



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109
email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N 292

IL SINDACO

VISTA tutta la normativa susseguita ai vari DPCM, in materia anti-Covid;

VISTO il perdurare dello <Stato di emergenza nazionale al 31.07.21>, con proposta di proroga in itinere attesa la recrudescenza del fenomeno pandemico i camp nazionale;

VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere provvedimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 e sue varianti, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, specie in considerazione dei livelli di gravità e diffusione raggiunti in località viciniore;

VISTE le note Ministeriali e le direttive Prefettizie;

VISTO che è NECESSARIO quindi intervenire per regolarizzare la "Movida" onde limitare pericolose situazioni di assembramento di giovani, portatrici di facili diffusioni di contagio oltre a episodi di violenza (come di recente accaduto sul lungomare belvederese); è altresì necessario evitare l'invasione inconsulta di strade e accessi, che devono restare liberi e fruibili in ipotesi di soccorsi e urgenze;

RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della Salute Pubblica;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il 12 settembre 2021:

- 1. Tutte le attività Economiche, Produttive e Ricreative, di ristorazione, bar, attività turistiche, sale da ballo, all'aperto o al chiuso, e qualsiasi altra attività di ritrovo e movida, dovranno cessare per le ore 03.30.*
- 2. Tutte le attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti acustici ed elettroacustici a diffusione, comprese quelle annesse a locali pubblici e svolte all'aperto, con particolare riferimento all'intero lungomare cittadino, a piazzetta Grossi, nonché a tutte le aree cittadine densamente abitate, sono consentite nel rispetto dei livelli di emissione e di immissione sonore previste dalla legge, ma dovranno cessare per le ore 02.00. Nei locali siti fuori dalle aree urbane, dovranno cessare per le ore 03:30. I titolari degli esercizi pubblici dovranno pertanto adottare tutti gli accorgimenti tecnici e*

le cautele idonee a garantire il rispetto dei limiti massimi consentiti per l'emissione e le immissioni sonore nei limiti previsti dalla legge e rispettare tassativamente gli orari sopra indicati.

- 3. Tutte le attività predette dovranno cessare la vendita da asporto, relativa a qualsiasi bevanda alcolica e/o superalcolica entro le ore 01.30.*
- 4. Potrà essere consentito un prolungamento di orario, previa richiesta di autorizzazione al Sindaco, solo in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta, per non più di quattro volte complessive sino al 12 settembre 2021.*
- 5. In occasione di eventi che possano far prevedere assembramenti di persone, i gestori e i legali rappresentanti delle attività predette dovranno dotarsi di servizio di vigilanza interno finalizzato al rispetto delle norme anti-covid, nonché alla prevenzione di eccessivo uso di sostanze alcoliche, ovvero di altre sostanze vietate dalla legge.*
- 6. Resta l'obbligo del rispetto di tutte le altre normative e/o disposizioni sovracomunali di prevenzione anti-covid, il cui obbligo di osservanza resta in capo ai titolari degli esercizi economici.*
- 7. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.*

Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative con il pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14. Per ulteriori violazioni alla presente Ordinanza, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa relativa al pubblico esercizio.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, li 26 luglio 2021.

IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI

